

DEFINIZIONI

Brevetto/i - Diritto/i di Proprietà Industriale in forza del/i quale/i viene conferito al titolare un monopolio temporaneo di sfruttamento di un trovato consistente nel diritto esclusivo di realizzarlo, disporne e farne un uso commerciale, vietando tali attività ad altri soggetti non autorizzati, ai sensi e per gli effetti della normativa nazionale (CPI), europea e internazionale. Nel Regolamento ci si riferisce a Brevetto/i per indicare i diritti esclusivi su: invenzioni industriali, invenzioni biotecnologiche, modelli di utilità, Brevetti e certificati per varietà vegetali, topografie di prodotti a semiconduttori. Ai fini del presente Regolamento il termine Brevetto/i indica sia le domande di Brevetto/i che il/i Brevetto/i concesso/i.

Diritti d'Autore - Diritti di natura patrimoniale sulle Opere dell'Ingegno riconosciuti e/o attribuiti dalla Legge sul Diritto d'Autore, inclusi i diritti connessi.

Diritti di Proprietà Industriale - Diritti di Proprietà Industriale conferiti dalla normativa nazionale, dell'Unione europea e internazionale sulla Proprietà industriale, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: segni distintivi (marchi, *domain names*, indicazioni geografiche e denominazioni d'origine, etc.), Brevetti, disegni e modelli e segreti commerciali.

Informazioni Riservate - Tutte le informazioni fornite in forma tangibile e/o intangibile tra le quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: atti, documenti, disegni, campioni di prodotto, dati, analisi, rapporti, studi, rappresentazioni grafiche, elaborati, valutazioni, relazioni relative alla tecnologia e a processi produttivi, modelli, tavole che siano scambiate tra soggetti esterni e il Personale dell'Università nell'ambito di Attività di Ricerca o finalizzate al loro avvio, espressamente individuate e indicate come confidenziali/riservate per iscritto.

Legge sul Diritto d'Autore - Legge 22 aprile 1941, n. 633.

Opera/e dell'Ingegno - Il/i risultato/i dello sforzo creativo per il/i quale/i può/possono essere esercitati i diritti esclusivi previsti della Legge sul Diritto d'Autore.

Particolari Opere dell'Ingegno - Le Opere dell'Ingegno consistenti in software, banche dati, disegni e modelli, così come definite dalla sul Diritto d'Autore e dal CPI.

Risultati - Risultati dell'Attività di Ricerca potenzialmente atti ad essere depositati/brevettati/registrati o altrimenti tutelati come Diritto di Proprietà Intellettuale (es. opere scientifico-letterarie, software, banche dati, fotografie e opere fotografiche, informazioni e dati riservati invenzioni, know-how, disegni e modelli, modelli di utilità, topografie di prodotti a semiconduttori, varietà vegetali, etc.).

Ricerca Collaborativa - È l'attività svolta in collaborazione con soggetti pubblici o privati per un determinato e concordato programma di ricerca, mediante la cooperazione del Personale e l'utilizzazione di strutture e attrezzature dell'Università e del soggetto terzo.

Elementi caratterizzanti sono:

- interesse istituzionale (scientifico o tecnologico) dell'Università;
- finalità non commerciale della collaborazione;
- comunanza di risorse messe a disposizione dalle parti.

Rientrano in questa fattispecie i contributi erogati da parte di un soggetto terzo per il finanziamento di: (i) borse nell'ambito di un corso di dottorato di ricerca; (ii) borse di ricerca "post-lauream" così come previste dall'art. 18 della L. 30 dicembre 2010, n 240; (iii) assegni di ricerca ai sensi dell'art. 22 della L. 30 dicembre 2010, n 240.

Ricerca Collaborativa Finanziata - Si parla più specificatamente di "Ricerca Collaborativa Finanziata" nel caso in cui l'Attività di Ricerca Collaborativa risulti finanziata da un ente esterno, come avviene ad esempio per i progetti di ricerca collaborativi finanziati a valere su bandi competitivi nazionali e internazionali.

Ricerca Commissionata - Attività di Ricerca, di consulenza, di progettazione, di sperimentazione, di verifica tecnica richiesta e finanziata da soggetti terzi e svolta dall'Università, avvalendosi delle proprie competenze e risorse. Si tratta di attività commerciale svolta nell'interesse prevalente del committente.

OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E GESTIONE DELLE INFORMAZIONI CONFIDENZIALI

La necessità di gestire informazioni confidenziali e i relativi obblighi di riservatezza possono emergere sia nell'ambito della Ricerca Collaborativa che Commissionata.

La sottoscrizione di accordi di riservatezza (NDA) richiesta da soggetti terzi, non deve rappresentare né per i singoli ricercatori né per l'Ateneo e/o i Dipartimenti/Strutture un'assunzione di responsabilità oggettiva.

Gli impegni di riservatezza assunti da Dipartimenti/Strutture devono essere limitati alle Informazioni Riservate come sopra definite. Eventuali deroghe a tale principio potranno essere disposte dagli Organi del Dipartimento/Struttura chiamato a gestire l'accordo.

In ogni caso l'adempimento delle obbligazioni di riservatezza è in primo luogo a carico del Personale coinvolto nelle Attività di Ricerca anche nel caso in cui siano i Dipartimenti/Strutture ad assumere contrattualmente tali obbligazioni.

ACCORDI PRECONTRATTUALI (NDA, MOU, MTA)

In linea generale, per agevolare le fasi che precedono la stipula del contratto di ricerca, gli accordi precontrattuali sulla riservatezza dovranno essere assunti personalmente dal referente scientifico del progetto e dal Personale eventualmente coinvolto in queste fasi e non dovranno in alcun modo impegnare l'Ateneo prevedendo, ad esempio, il recepimento delle disposizioni concordate nei futuri accordi di ricerca.

In tutti i casi, nel momento in cui si passerà alla fase di negoziazione vera e propria del contratto, i Responsabili scientifici dovranno trasmettere alla segreteria della propria struttura di afferenza copia di tali accordi o, quantomeno, una dichiarazione che ne descriva il contenuto.

Qualora, in casi particolari, si rendesse necessario il coinvolgimento dell'Ateneo fin dalle fasi precontrattuali, l'accordo dovrà essere approvato dal Consiglio della Struttura chiamata a gestire l'eventuale progetto, che autorizzerà il Direttore alla stipula.

I Memorandum of Understanding (MoU) o i Material Transfer Agreement (MTA) che, oltre alla riservatezza, possono definire altri impegni saranno firmati dal Direttore della struttura chiamata a gestire le attività su autorizzazione del competente organo consigliare. In questi casi il ricercatore proponente sarà indicato nel contratto **quale referente unico delle Informazioni Riservate** e sarà chiamato a sottoscrivere per adesione l'accordo.

All'avvio dei progetti, il Principal Investigator/Responsabile scientifico assumerà il ruolo di **Referente delle informazioni confidenziali** (di seguito anche solo "Referente") e dovrà assicurarsi che ogni persona a cui vengano trasmesse informazioni confidenziali nell'ambito del progetto abbia sottoscritto un apposito impegno alla riservatezza nei termini negoziati con la/le controparte/i, che dovranno di norma prevedere anche l'esplicita marcatura come "confidenziale" o "riservato" di tali informazioni.

Tutte le persone coinvolte nello scambio informativo dovranno adottare le modalità di trasmissione, gestione e conservazione delle informazioni confidenziali eventualmente definite dal Referente e in ogni caso dovranno adottare la normale diligenza di colui che intende mantenere la riservatezza su propri dati e informazioni.

Per la partecipazione a progetti di ricerca finanziati da terzi, siano essi collaborativi o commissionati, è buona norma che il Personale, di ruolo e non, gli Assegnisti, i Dottorandi e/o gli Studenti coinvolti sottoscrivano una dichiarazione in cui:

- attestano la conoscenza delle policy e dei regolamenti di Ateneo;
- riconoscono in capo all'Ateneo la titolarità dei risultati raggiunti nell'esecuzione del progetto, fatti salvi i diritti morali degli Autori;
- garantiscono la conoscenza degli accordi stipulati dall'Ateneo con i partner in materia IP e riservatezza e si impegnano a rispettarne i termini.

Nella **Ricerca Commissionata** si prevede la contitolarità dei Risultati con, in particolare, il riconoscimento al Committente del diritto di procedere alla protezione includendo l'Università tra i titolari. L'Università e il Committente concluderanno di seguito un accordo di cessione a favore del Committente della quota di titolarità dell'Università o, alternativamente, un accordo di gestione congiunta del titolo. In linea generale l'Università si riserva un diritto di pubblicazione e di utilizzo scientifico dei risultati; diversamente, il Consiglio della Struttura chiamata a gestire il progetto dovrà deliberare motivando la scelta.

Nella **Ricerca Collaborativa** ciascuna parte rimane proprietaria del proprio *background* messo a disposizione al solo fine dello svolgimento delle attività e per il tempo strettamente necessario. Per quanto riguarda i Risultati, ciascuna parte sarà proprietaria esclusiva di quelli ottenuti autonomamente mentre, nel caso di Risultati ottenuti congiuntamente, la quota di titolarità sarà ripartita secondo l'apporto di ciascuno. In caso di risultati oggetto di Brevetto e/o registrazione, dovrà essere prevista la stipula di specifico accordo che regoli la gestione congiunta, tenendo conto che i costi di tutela e/o registrazione dovranno essere ripartiti in base alle quote di titolarità o posti totalmente a carico del contraente. Stante l'interesse istituzionale (scientifico o tecnologico) dell'Università, tutti i risultati ottenuti dall'Ateneo nell'ambito di questi progetti potranno essere dallo stesso pubblicati. Qualora tali risultati siano oggetto di deposito di domanda di Brevetto o di registrazione, ai sensi di quanto previsto dal Codice della Proprietà Industriale, la pubblicazione potrà essere rinviata per il tempo necessario a garantire la segretezza dell'invenzione (comunque non oltre i 18 mesi dal deposito).

Per quanto riguarda la **Ricerca Collaborativa Finanziata**, valgono in linea generale le stesse regole previste nel caso in cui il finanziamento non provenga da un soggetto esterno al partenariato, ma i contratti di partenariato dovranno eventualmente recepire le regole di gestione dell'IP imposte dall'ente finanziatore.

In tutti i casi il responsabile scientifico e i ricercatori coinvolti collaboreranno nella negoziazione degli eventuali accordi di gestione congiunta e sfruttamento.

Fatti salvi il diritto morale riconosciuto agli Autori/Inventori, e quanto previsto successivamente per il dottorato industriale, i Diritti di Proprietà Industriale sui Brevetti e i Diritti d'Autore sulle Particolari Opere dell'Ingegno conseguiti dai **Dottorandi** nell'ambito del loro corso di dottorato sono riservati all'Ateneo.

Il supervisor del Dottorando deve dare immediata comunicazione all'Ateneo, per il tramite di PINK, della possibilità di tutela e, se necessario, dovrà chiedere al Dottorando di porre l'embargo all'atto del deposito della tesi negli archivi ad accesso aperto.

Il Dottorando dovrà mantenere con la massima diligenza e prudenza la segretezza sui risultati tutelabili fino al completamento delle procedure previste per il deposito della domanda di registrazione o Brevetto. Per quanto riguarda il Diritto d'Autore sulle Opere dell'Ingegno, la titolarità è del Dottorando stesso, a meno di diversa previsione nella eventuale convenzione stipulata dall'Ateneo con soggetti terzi per il finanziamento della relativa borsa di dottorato. Anche in questi casi, comunque, il Dottorando potrà procedere alla pubblicazione avendo cura di rispettare eventuali vincoli di riservatezza sui dati e sulle informazioni fornite dall'ente finanziatore e richiedendo, se necessario, l'embargo all'atto del deposito della tesi negli archivi ad accesso aperto.

Nell'ambito del **dottorato industriale** i Diritti di Proprietà Industriale e i Diritti d'Autore sulle Particolari Opere dell'Ingegno spettano invece al datore di lavoro del Dottorando. Tuttavia, trattandosi di risultati conseguiti nell'ambito di una Attività di Ricerca Collaborativa, nella valutazione complessiva sulla titolarità dei risultati si deve tenere conto del contributo

fornito dall'Ateneo al conseguimento del Risultato.

Il Dottorando deve dare completa e immediata informazione per iscritto sia all'Università che al proprio datore di lavoro sui risultati conseguiti affinché, per il tramite dei rispettivi Supervisor, si possa valutare l'apporto di ciascuno al Risultato e stabilire le quote di titolarità. Gli esiti di questa valutazione devono quindi essere trasmessi anche al Collegio dei Docenti di dottorato e alla Commissione per la Valorizzazione della Conoscenza.